ACCORDO DI CONCERTAZIONE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 4 DEL C.C.N.L. per il quadriennio normativo 1999-2001 AREA DIRIGENZA REGIONI- ENTI LOCALI sottoscritto il 23 dicembre 1999.

Tra la delegazione trattante di parte pubblica costituita con deliberazione del delibera G.C. n. 47 del 29.02.2000 così composta:

- ✓ Sindaco: rag. Graziano DELL'ACQUA - Presidente
- ✓ Segretario Generale: dott. Vito CONTINELLA - Componente

E la delegazione di parte sindacale così composta:

dott. Alfredo COLETTA Segretario Regionale DIREL Piemonte – Rappresentante Territoriale
ing. Roberto MODUGNO Dirigente del Comune di Orbassano – Delegato aziendale.

Risultano altresì presenti i seguenti Dirigenti del Comune di Orbassano: rag. Ferdinando ALESSI, dott. Gaetano NOE'.

Si addiviene alla sottoscrizione dell'allegato accordo di concertazione aziendale della Dirigenza redatto ai sensi dell'art. 4 comma 4 del C.C.N.L. Dirigenti Regioni - Enti locali del 23.12.1999.

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

Rag. Graziano DELL'ACQUA

Dott. Vito CONTINELLA

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Dott. Alfredo COLETTA

Ing. Roberto MODUGNO

I DIRIGENTI PRESENTI

Rag. Ferdinando ALESSI,

Dott. Gaetano NOE'

Orbassano, li 19.09.2001

ACCORDO DI CONCERTAZIONE REDATTO AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 4 DEL C.C.N.L. per il quadriennio normativo 1999-2001 AREA DIRIGENZA REGIONI- ENTI LOCALI sottoscritto il 23 dicembre 1999.

Nota a verbale:

L'amministrazione si impegna a rivedere a partire dall'anno 2002 la retribuzione di posizione attualmente stabilita in ordine anche a quanto sarà previsto dal CCNL dei dirigenti biennio 2000 – 2002

CONCERTAZIONE AZIENDALE DELLA DIRIGENZA DEL COMUNE DI ORBASSANO

Art. 1
Ambito e validità del presente accordo

Il presente accordo di concertazione, redatto ai sensi dell'art. 4 comma 4 del CCNL per l'area della dirigenza si applica per il quadriennio 1998 – 2001 a tutti i dirigenti a tempo indeterminato in servizio nel Comune di Orbassano.

Art. 2
Posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero

Si conviene che, in caso di sciopero di categoria, siano esonerati i titolari delle seguenti posizioni dirigenziali:
Settore I Uffici: Demografici, Ragioneria limitatamente all'emissione dei mandati di pagamento per gli stipendi, Farmacia n. 1 e 2, Mense scolastiche.
Settore II Uffici: Personale limitatamente al trattamento economico e previdenziale, Polizia locale e protezione civile.
Settore III Uffici: Manutenzione, Sicurezza.
Settore IV Uffici: Ambiente, Asili Nido e Scuole materne.

Art. 3
Criteri generali per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali relativi alle attività di formazione ed aggiornamento dei dirigenti – (Art. 4b del CCNL)

Le parti concordano che l'attività di formazione indirizzata al Dirigente, pur con le proprie specificità, è parte del più generale piano di formazione elaborato dall'Amministrazione.
Il piano deve essere improntato alla necessità di aggiornare i dirigenti in merito alle mutate condizioni dell'ambiente operativo e normativo, di apprendere le migliori tecniche di organizzazione, gestione e valutazione dei servizi, ed inoltre, le migliori tecniche di gestione delle risorse umane e finanziarie.
L'aggiornamento riguarda in generale la normale attività al fine di operare per migliorare la qualità dei servizi resi e la soddisfazione dei cittadini/clienti.
Il piano deve, inoltre, contenere i necessari ed opportuni modi di informazione e formazione in merito alle norme relative alla sicurezza.

Art. 4
Pari opportunità (Art.4 del CCNL)

L'ente si impegna ad indirizzare la propria azione nei rapporti con il dirigente a:

- Eliminare la disparità di fatto fra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nonché nella formazione ed aggiornamento professionale;
- Evitare, ed in alcuni casi, superare quelle modalità organizzative che si presentano pregiudizievoli nei confronti delle lavoratrici;
- Promuovere l'inserimento delle donne nelle attività e nei punti lavoro in cui non siano adeguatamente rappresentate;
- Conciliare le esigenze familiari con quelle del lavoro, anche attraverso una migliore ripartizione di tali responsabilità fra i due sessi.

Art. 5
Norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro (D.Lgs 626/94) – (Art. 4 del CCNL)

I dirigenti proporranno all'Amministrazione, su base pluriennale, una adeguata pianificazione degli interventi necessari a normalizzare gli ambienti di lavoro sotto il profilo igienico, sanitario e delle norme di sicurezza vigenti.
L'amministrazione tutela, sotto il profilo legale ed economico, i Dirigenti che incorrano in responsabilità civili e/o penali per ragioni di carattere oggettivo, non determinate da dolo o colpa grave.

Art. 6
Sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3,4,5 dell'art. 26 CCNL (Art. 4e CCNL)

Considerato che l'attuale dotazione organica del Comune di Orbassano contempla un numero di dirigenti inferiore a 5, sono conseguentemente oggetto di concertazione e non di contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria le variazioni della dotazione organica della dirigenza e le variazioni della valutazione del valore delle indennità di posizione dei dirigenti, come peraltro gli incrementi degli stanziamenti previsti per l'indennità di posizione e di risultato.
Le parti concordano in ordine alla sussistenza delle condizioni per una nuova graduazione della posizione dirigenziale, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del CCNL, in relazione all'attivazione di nuovi servizi e relativi processi di riorganizzazione, comportanti l'accrescimento dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi esistenti, ai quali è correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e capacità gestionali della dirigenza (che vengono sinteticamente illustrati e desunti dalla relazione allegata) oltre all'incremento per l'anno 2001 di n. 1 unità di personale dirigenziale a tempo indeterminato.
Non sussistono invece le condizioni per l'applicazione del comma 4 (in quanto non è ancora stata siglata l'intesa tra l'ARAN e le OO.SS.) né del comma 5.

Art. 7
Incentivazioni specifiche (art. 4f del C.C.N.L.)

Sono oggetto di concertazione le applicazioni di specifiche disposizioni di legge (quali la L. 109/94, il D.L. 446/97, la L. 65/86), finalizzate ad incentivazione della dirigenza che svolge funzioni nelle materie specifiche.

Art. 8
Criteri generali di distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione (art.4g C.C.N.L.)

L'Ente a decorrere dall'anno 2000, si impegna ad integrare le risorse finanziarie di cui all'art. 26 comma 3, ai fini di una rivalutazione delle posizioni di lavoro predeterminate sussistendo le condizioni di cui all' art. 6 sopra richiamato e secondo le disponibilità di bilancio.

Art. 9
Affidamento e revoca degli incarichi (art. 13 C.C.N.L.)

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 19 del D.Lgs. 165/2001, dall'art. 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000 e con i criteri e le modalità fissate dall'art. 50 dello Statuto Comunale e dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. La

revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico può avvenire solo per motivate ragioni organizzative e produttive o in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art.20 del decreto legislativo n.165/2001. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. Tuttavia, il dirigente non può essere assegnato ad incarichi di cui non possiede il titolo di accesso previsto, per il relativo posto, dal regolamento.

2. I dirigenti, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dalla legge e dallo statuto provvedono alla gestione del comune, nel perseguimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo assunti dall'organo politico, adottando tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati .
3. I dirigenti inoltre:

a) collaborano alla programmazione dell'Amministrazione predisponendo sotto il profilo tecnico, i piani-programma pluriennali e annuali, nonché il rendiconto annuale per il settore di competenza;
b) dirigono , coordinano e controllano l'attività del settore;
c) intervengono costantemente nel lavoro di gruppo, anche intersettoriale, per superare tempestivamente ostacoli e difficoltà che possano determinarsi sul piano operativo. A tal fine costituisce loro dovere la partecipazione al Comitato di coordinamento dei dirigenti.
d) sono responsabili dell'esatta e tempestiva esecuzione degli atti deliberati dal consiglio e dalla giunta, nonché degli ordini e istruzioni impartiti dal direttore generale.

4. In caso di assenza o impedimento il dirigente è sostituito da altro Dirigente individuato dal Sindaco.

Art. 10
Verifica dei risultati e revoca degli incarichi (art. 14 del CCNL)

Il Programma Esecutivo di Gestione, approvato dalla Giunta Comunale, fissa gli obiettivi i quali devono essere misurabili, in base ai criteri predeterminati.
In relazione ai risultati raggiunti e agli altri criteri fissati dall'Amministrazione Comunale con delibera G.C. n 69 del 28.03.2000 viene definito un valore finale che permette l'attribuzione della retribuzione di risultato.
Il premio di risultato viene rapportato all'indennità di posizione attribuita nella misura non inferiore al 15%, in caso di valutazione positiva.

Art. 11
Comitato dai Garanti (Art. 15 del CCNL)

Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri e ha durata annuale: il primo designato dal Comune, il secondo dalle organizzazioni sindacali rappresentative dei dirigenti fra i ruoli dei dirigenti di enti pubblici locali a riposo o fra i dirigenti di un'altra amministrazione pubblica ed il terzo, presidente, di comune accordo fra gli altri due membri. Qualora, come previsto dal C.C.N.L., il Comitato dei Garanti venga costituito fra più enti pubblici locali, si procederà a modificare in conseguenza quanto previsto nel presente articolo.

Art. 12
Risoluzione Consensuale (Art. 17 C.C.N.L.)

La risoluzione consensuale può essere proposta dall'amministrazione o dal dirigente controparte, dando il diritto ad un'indennità concordata e contenuta nei limiti previsti dal C.C.N.L..
L'indennità prevista a tale riguardo non graverà sui fondi previsti per l'indennità di posizione e di risultato.

Art. 13
Retribuzione di posizione e di risultato (Art. 27 del CCNL)

Le retribuzioni di posizione in essere, essendo previsto dal nuovo contratto un minimo di 17 milioni ed un massimo di 82 milioni, dovranno essere riviste alla luce dei nuovi parametri e tenuto conto di quanto al su richiamato articolo 6 nonché delle disponibilità di bilancio.
La retribuzione di risultato non può essere inferiore al 15% della retribuzione accessoria.
La verifica dovrà mirare ad accertare innanzitutto se sussistono delle posizioni per le quali ricorrano le condizioni per l'attribuzione del limite massimo, per poi passare alla graduazione delle altre, senza peraltro escludere la verifica della presenza di strutture organizzative complesse ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 27 C.C.N.L. Dirigenza 23.12.1999. Con riguardo sia alla retribuzione di posizione che di risultato si condividono i contenuti dell'allegata proposta di deliberazione della G.C..
Ai dirigenti provenienti da altri Enti, dovrà essere comunque garantita una retribuzione di posizione non inferiore a quella attribuita nell'Ente di provenienza, qualora la mobilità sia attivata dall'Amministrazione e comunque per l'anno in corso.

Art.14
Part-time

Il part-time appare, in linea di principio, incompatibile con l'attività dirigenziale.
Nel caso di specifiche disposizioni legislative, le parti si incontreranno per definirne l'applicazione.

Art.15
Verifica peso posizioni

Entro il 31 ottobre l'Amministrazione procederà ad una verifica approfondita del peso delle posizioni dirigenziali che formerà oggetto - nei suoi criteri - di concertazione con le Organizzazioni sindacali entro il 30 novembre 2001.

Art. 16
Qualifica di P.S.

In funzione della qualifica di P.S. ai dirigenti del Corpo di P.M. che la rivestono viene riconosciuta una maggiorazione dell'indennità di posizione pari a circa 1.570.000.